

La nuova legge in materia di rimborsi elettorali: una rivincita dei partiti sulle coalizioni

di Alessandro Bianco *

(31 luglio 2002)

Il 25 luglio 2002 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato, con il concorso di uno schieramento politico comprendente larga parte dell'opposizione, un progetto di legge di modifica di talune disposizioni della legge 3 giugno 1999, n.157, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 23 febbraio 1995, n.43, in materia di finanziamento pubblico ai partiti politici.

Nonostante la larga maggioranza parlamentare (per inciso, coagulata attorno a partiti appartenenti allo schieramento di centro destra che a suo tempo si erano opposti all'approvazione della legge n. 157/99), il progetto di legge ha suscitato vibrante proteste da parte di soggetti politici che, con le modifiche introdotte, si vedrebbero esclusi dal riparto del finanziamento pubblico.

Dalla lettura delle poche disposizioni del progetto di legge in questione esce rafforzata la convinzione che il sistema politico stia attualmente vivendo una fase di deriva verso il sistema proporzionale, oltre a manifestare una sempre più marcata insofferenza nei confronti dei risultati referendari, sia in relazione al finanziamento pubblico dei partiti che, ovviamente, al sistema elettorale.

Venendo al merito del provvedimento, si osserva innanzitutto che le modifiche introducono una esplicita periodizzazione del contributo pubblico, in quanto si stabilisce che l'ammontare del fondo da ripartire tra gli aventi diritto è quantificato con riferimento a ciascun anno di legislatura (cfr. art. 1, comma 1, lettera a), del progetto di legge), e che i rimborsi che ivi attingono sono corrisposti con cadenza annuale, senza il meccanismo di acconti previsto dalle disposizioni previgenti (cfr. art. 1, comma 1, lettera a), del medesimo pdl).

Tale meccanismo distributivo prefigura un sistema di rimborsi elettorali destinati a raggiungere senza soluzione di continuità le casse dei partiti, prescindendo dalla loro effettiva utilizzazione nelle consultazioni. Se letto congiuntamente alle nuove modalità di individuazione degli aventi diritto al rimborso, l'attuale sistema non presenta più alcuna differenza di sostanza rispetto al contributo ordinario all'attività dei partiti, introdotto dagli artt.3 e 9 della legge n.195/74, così come successivamente modificati ed integrati dalla legge n.11/78 e n.659/81, ed abrogato dal referendum del 18 aprile 1993.

Inoltre, l'accusa di ostacolare l'affermarsi di nuove formazioni politiche e di limitare la crescita di quelle esistenti, mossa a suo tempo nei confronti del meccanismo distributivo del contributo ordinario previsto dalla legge n.195/74, può riproporsi rafforzata a seguito delle modifiche legislative appena introdotte. Una quota, sia pur limitata, del contributo ordinario introdotto dalla legge n.195/74 veniva infatti ripartita in misura eguale tra tutti i gruppi parlamentari e tra tutte le rappresentanze parlamentari dei partiti; ora non vi sono eccezioni al criterio di stretta correlazione tra suffragio ed ammontare del finanziamento pubblico.

In buona sostanza, nel volgere di neppure un decennio, passando attraverso l'infelice sperimentazione della devoluzione del quattro per mille dell'IRPEF introdotta dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, che così scarsi introiti aveva garantito ai partiti da costringere il Parlamento a corrispondere contributi straordinari e a prevedere regimi transitori la cui durata ha, nei fatti, coinciso con la vigenza della stessa legge, si è assistito ad un perfetto capovolgimento della volontà del corpo elettorale.

L'altra novità di rilievo introdotta dal provvedimento in parola consiste nella diversa individuazione dei soggetti ammessi a beneficiare dei rimborsi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati. Laddove il vecchio testo dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 515/93, stabiliva che il fondo fosse ripartito in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che, alternativamente: a) avessero superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi; b) avessero ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali ed avessero conseguito almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale, il testo riformato prevede che il riparto si svolga a favore dei partiti *che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti*

validamente espressi in ambito nazionale.

La soglia di accesso al riparto, così abbassata, ha buone probabilità di rivelarsi addirittura meno selettiva dell'analogia soglia originariamente stabilita per il contributo pubblico alle spese elettorali dalla legge n.195/74. Ma l'incremento del numero dei partiti ammessi al riparto, cui si unisce l'accennata eventualità che taluni partiti che hanno reputato non opportuno presentarsi alle elezioni con un proprio simbolo nell'ambito delle liste per l'assegnazione del cd. recupero proporzionale alla Camera dei deputati ne risultino invece esclusi, è solo una conseguenza dell'opzione di collegare ancora più saldamente il contributo pubblico al voto espresso a livello di singolo partito, anziché di coalizione.

La modifica introdotta viene così a porsi in netta controtendenza rispetto alle esigenze di sviluppo del bipolarismo e della semplificazione del sistema dei partiti, rimarcando così una precisa e progressiva presa di distanza del sistema politico rispetto ai risultati delle consultazioni referendarie in materia elettorale e, in definitiva, rivelando il carattere ancora spiccatamente elettorale ed il valore essenzialmente tattico delle attuali coalizioni.

* Dottore di ricerca in Diritto costituzionale

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali